

Avv. Angelo Pisani

pec:

angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it

OGGETTO: Richiesta urgente di chiarimenti, diffida e intimazione in materia di trasparenza informativa, sicurezza alimentare ed etichettatura in relazione al progetto pilota di vaccinazione HPAI H5 con tecnologia genica/mRNA su animali destinati all'alimentazione umana – Tutela della salute pubblica e dei diritti dei consumatori.

- 1. Ministero della Salute** P.IVA/C.F. 80242250589, con sede legale a Roma in Viale Giorgio Ribolla, 5 pec: gab@postacert.sanita.it;
- 2. Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale e dell'Ecosistema (One Health) e dei Rapporti Internazionali**, w con sede legale in Viale Giorgio Ribotta 5 – Roma (RM), pec: dip.onehealth@postacert.sanita.it;
- 3. Società A.I.A. – Agricola Italiana Alimentare S.p.A.**, P.IVA/C.F. 00233470236, con sede legale in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR), pec: aia@legalmail.it;
- 4. Ditta "Laghetto Fantasia di Marana Gabriella"**, C.F./P.IVA 03930070234 con sede legale in Località Fantasia 1/Via Laghetto Fantasia n.1, 37069 Villafranca di Verona (VR), pec: gabriella.marana1963@pec.agritel.it;
- 5. Società Agricola Turina luca e mauro S.S.**, P.IVA/C.F. 01636520205, con sede legale in Strada Quistello 19, 46048 Roverbella (MN), pec: agricolaturina@pec.coldiretti.it;
- 6. Società Agricola La Pellegrina S.p.a.**, P.IVA/C.F. 00642520233, con sede legale in Via Silvio Pellico, 31, 46048 Roverbella (MN), pec: pellegrina@legalmail.it;
- 7. Società Agricola Ciresola Corrado Danilo e Giacomo**, P.IVA/C.F. 04705250233, con sede legale in Via Sant' Eurosia 27, 37069 Villafranca di Verona (VR), pec: ciresola@pec.agritel.it;
- 8. Agricola Dossoregio Soc. Semplice**, P.IVA/C.F. 02571720230, con sede legale in Via Maria Spezia Aldegheri 3, 37069, Villafranca di Verona (VR), pec: gugolatim@legalmail.it;
- 9. Società Negroni S.p.a.** C.F./P.IVA 02724770967/01189250192, con sede legale in Via Valpantena, 18/g, 37142, Verona (VR), pec: negronispa@legalmail.it;
- 10. Società Casa Montorsi S.r.l.** con sede legale in Via Frignanese 137 – 41058 Vignola (MO), pec: amministrazione@cert.casamontorsi.it;
- 11. Società Gruppo Fini S.p.a.**, P.IVA/C.F. 02993980362, con sede legale in Via Confine 1583, 41017, Ravarino (MO), pec: gruppofini@legalmail.it;
- 12. E Per Conoscenza: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**, P.IVA/C.F. 7076950589 con sede legale in Roma, in Piazza Giuseppe Verdi 6/A, 00198, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Avv. Angelo Pisani

pec:

angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it

Il sottoscritto Avv. Angelo Pisani (C.F. PSN NGL 71L21 F839W), con studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15, pec: angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it nella qualità di rappresentante legale dell'associazione Noiconsumatori e di procuratore dell'Associazione Potere ai Diritti 1523.it, congiuntamente agli Avv. Sergio Pisani e Sergio Carlino, del Team Pronto Intervento Legale, espongono quanto segue.

PREMESSO CHE

Dal portale ufficiale del Ministero della Salute risulta adottato, in data 5 maggio 2026, a firma del Dr. Giovanni Filippini, il dispositivo dirigenziale della Direzione Generale della Salute Animale (Direzione della Salute Umana, della Salute Animale e dell'Ecosistema – OneHealth) concernente l'attuazione di un progetto pilota di vaccinazione per l'Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI), sottotipo H5, in alcuni stabilimenti avicoli situati in aree a rischio del territorio nazionale.

Elemento di assoluta rilevanza: la tecnologia vaccinale impiegata. Il progetto pilota prevede l'utilizzo di vaccini a tecnologia genica sperimentale (mRNA) su animali destinati direttamente alla catena alimentare umana – ovvero tacchini da carne e galline ovaiole per la produzione di uova da consumo. Si tratta, a tutti gli effetti, di terapie geniche applicate al bestiame, i cui prodotti e sottoprodotti (carni, uova, derivati quali biscotti, dolci, pasta all'uovo, prodotti da forno, ecc.) sono destinati al consumo umano su larga scala.

Come da notizie apparse sui social e organi di stampa, causa di grande paura e pericolo per i consumatori, le aziende e gli stabilimenti selezionati per il predetto progetto pilota risulterebbero i seguenti:

- 060VR701 — tacchini da carne — Verona — Veneto
- 096VR206 — tacchini da carne — Verona — Veneto
- 096VR606 — tacchini da carne — Verona — Veneto
- 053MN728 — galline ovaiole — Mantova — Lombardia
- 053MN726 — galline ovaiole — Mantova — Lombardia

Il progetto non comunicato e di fatto nascosto ai consumatori finali risulta realizzato in collaborazione con le Regioni Veneto e Lombardia e con il coinvolgimento di alcune filiere agricole produttive del settore avicolo. Come già segnalato pubblicamente, senza la mobilitazione di alcuni cittadini e delle istanze di garanzia, gli allevamenti coinvolti avrebbero potuto essere ben 200.

Avv. Angelo Pisani

pec:

angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it

CONSIDERATO CHE

1. Sul profilo della sicurezza alimentare e del rischio per la salute umana

Desta fondato allarme scientifico e pericolo l'assenza di studi preventivi, trasparenti e pubblicamente disponibili, che escludano con certezza l'impatto sulla salute umana derivante anche dal consumo di prodotti provenienti da animali sottoposti a vaccinazione con tecnologia mRNA/genica sperimentale. In particolare:

- I dati di farmacovigilanza reale (RWD/RWE) emersi nel contesto della sperimentazione sull'uomo con questa stessa classe di vaccini hanno evidenziato fenomeni preoccupanti, tra cui la produzione di proteine aberranti, sconosciute e amiloidi, i cui effetti sulla salute umana in seguito al consumo alimentare non sono stati adeguatamente studiati né esclusi;
- Non è possibile escludere, in assenza di studi ad hoc, che tali processi biochimici si verifichino anche nel corpo del volatile vaccinato con tecnologia genica, con potenziale trasmissione all'uomo attraverso la filiera alimentare;
- Nessuna campagna informativa trasparente è stata avviata nei confronti dei consumatori finali, i quali vengono pertanto tenuti all'oscuro della natura sperimentale del trattamento a cui sono stati sottoposti gli animali di cui consumano i prodotti.

2. Sul paradosso del divieto di esportazione (art. 1, co. 6, del Dispositivo ministeriale del 5.5.2026)

Il comma 6 dell'art. 1 del dispositivo dirigenziale a firma Dr. Filippini recita testualmente: "NON È CONSENTITO L'INVIO di partite di animali provenienti da stabilimenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole per la produzione di uova da consumo inclusi nel progetto di vaccinazione pilota, di loro prodotti o sottoprodotti VERSO PAESI TERZI O ALTRI STATI MEMBRI DELLA UE."

Tale divieto assoluto – formalmente giustificato da esigenze sanitarie – si scontra con una contraddizione logica e giuridica insuperabile: se i prodotti derivanti dagli animali vaccinati sono sicuri, nulla osta alla loro libera circolazione nell'Unione europea ai sensi degli artt. 34 e 35 TFUE. Se, viceversa, il divieto è stato imposto perché sussiste o non può essere escluso un rischio per la salute, allora tali prodotti non devono essere commercializzati neppure in Italia, e i cittadini italiani non possono essere trasformati in cavie inconsapevoli di una sperimentazione alimentare inedita.

La restrizione alla sola circolazione nazionale introduce, inoltre, una discriminazione nei confronti dei consumatori italiani, ai quali vengono destinati in via esclusiva prodotti che gli stessi operatori della filiera e il Ministero stesso non sono disposti ad esportare verso gli altri Stati membri. Ciò è incompatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea e con l'art. 36 TFUE, che

Avv. Angelo Pisani

pec:

angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it

ammette deroghe alla libera circolazione solo se le misure siano proporzionate, non discriminatorie e non occultamente restrittive del commercio.

3. Sui profili di tutela dei consumatori e di trasparenza informativa

L'eventuale commercializzazione di prodotti derivanti da animali vaccinati con tecnologia genica sperimentale, in assenza di adeguata informazione al consumatore, integra:

- un'omissione informativa rilevante ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in quanto il consumatore medio non è posto nelle condizioni di assumere una decisione consapevole di natura commerciale;
- una violazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che vieta informazioni alimentari idonee a indurre in errore il consumatore con riferimento alla natura, identità, metodo di produzione e proprietà dell'alimento;
- una violazione dell'art. 8 del medesimo Regolamento (UE) n. 1169/2011, in ordine alle responsabilità degli operatori del settore alimentare che immettono il prodotto sul mercato;
- un potenziale illecito sotto il profilo della sicurezza alimentare, in assenza di studi preventivi pubblicati che escludano il rischio per la salute umana derivante dal consumo di tali prodotti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE FORMALMENTE

Al Ministero della Salute e alle società sopra indicate, ciascuno per quanto di competenza:

1. Di confermare o negare espressamente l'adesione al progetto pilota di vaccinazione HPAI H5 con tecnologia genica/mRNA, specificando se i propri allevamenti rientrano tra quelli selezionati e, in caso affermativo, quali specie animali siano interessate (in particolare: polli, tacchini da carne, galline ovaiole);
2. Di rendere pubblici e trasmettere al sottoscritto tutti gli studi scientifici preventivi effettuati – o in corso – volti ad accertare con chiarezza l'assenza di impatto sulla salute umana derivante dal consumo di prodotti e sottoprodotti (carni, uova, derivati quali biscotti, dolci, pasta, prodotti da forno, ecc.) provenienti da animali vaccinati con tecnologia genica sperimentale;
3. Di indicare i marchi commerciali sotto cui verranno commercializzati i prodotti derivanti dagli allevamenti interessati dal progetto pilota;

Avv. Angelo Pisani

pec:

angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it

4. Di illustrare le misure di etichettatura e informazione al consumatore previste e già adottate, ovvero da adottare con la massima urgenza, per rendere riconoscibili tali prodotti sui punti vendita;

Al Ministero della Salute, in aggiunta:

5. Di esplicitare le ragioni tecnico-sanitarie e giuridiche per cui prodotti non esportabili verso altri Stati membri UE e Paesi terzi possano invece essere liberamente commercializzati sul mercato italiano, e di illustrare la valutazione di compatibilità con gli artt. 35 e 36 TFUE e con il principio di non discriminazione;

6. Di valutare la sospensione della commercializzazione dei prodotti derivanti dagli allevamenti coinvolti nelle more dell'acquisizione di studi scientifici certi e pubblicamente verificabili sull'assenza di rischi per la salute umana;

Al Ministero della Salute e, in subordine, al Ministero dell'Istruzione:

7. Di attivare con urgenza un monitoraggio specifico sui prodotti avicoli e derivati impiegati nelle mense scolastiche, nelle mense ospedaliere, nelle strutture pubbliche e private di ristorazione collettiva, al fine di accertare l'eventuale presenza di prodotti provenienti dagli allevamenti inclusi nel progetto pilota e di adottare le conseguenti misure cautelari a protezione delle categorie più vulnerabili (minori, anziani, immunodepressi).

INTIMA E DIFFIDA

Il Ministero della Salute e le società destinatarie, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a provvedere, entro e non oltre cinque (5) giorni dalla ricezione della presente, a:

- Fornire riscontro scritto, puntuale e documentato a ciascuno dei quesiti sopra formulati, trasmettendo ogni informazione utile ai recapiti indicati in epigrafe;
- Avviare immediatamente un'adeguata e capillare campagna di comunicazione presso tutti i punti vendita in cui i prodotti sono commercializzati, con indicazione chiara, leggibile e verificabile che il prodotto è stato ottenuto da animali soggetti a vaccinazione con tecnologia genica sperimentale nell'ambito di un progetto pilota coordinato dal Ministero della Salute, allegando ovvero rendendo fruibili al consumatore gli studi preventivi che escludono l'impatto sulla salute umana;
- Divulgare adeguata ed esaustiva informativa attraverso tutti i canali mediatici disponibili: spot televisivi e radiofonici, stampa, magazine, social media e ogni altro mezzo di comunicazione di massa.

Avv. Angelo Pisani

pec:

angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it

In difetto di integrale e soddisfacente riscontro entro il termine di cinque (5) giorni dal ricevimento della presente, ovvero qualora i prodotti continuino ad essere commercializzati in assenza delle informazioni sopra richieste, ci si riserva sin d'ora – nell'interesse dei consumatori rappresentati e della tutela della salute pubblica – di:

- Diffidare le società destinatarie al ritiro immediato di tutti i prodotti dai punti vendita e all'interruzione senza indugio di qualsiasi campagna promozionale su qualsiasi canale;
- Presentare denuncia-esposto alla Procura della Repubblica competente per i profili penali connessi all'immissione in commercio di alimenti potenzialmente non sicuri e alla violazione del diritto all'informazione del consumatore;
- Adire l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per le pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 20 ss. D.Lgs. 206/2005;
- Presentare segnalazione alle autorità sanitarie regionali e ministeriali competenti, nonché alle competenti istituzioni europee, ivi inclusa la Commissione europea, per la violazione degli artt. 35 e 36 TFUE;
- Valutare ogni ulteriore iniziativa amministrativa, giudiziaria e di controllo a tutela dei diritti dei consumatori e della salute pubblica.

La presente viene trasmessa anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per opportuna conoscenza e per quanto di sua competenza.

Con osservanza.

Napoli, 26 maggio 2026

Avv. Angelo Pisani

Avv. Sergio Pisani

Avv. Sergio Carlino